



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°355 del 6/04/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VICALVI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.318 LND DEL 9/03/2018 (Gara: VICOVARO – MONTALTO del 7/03/2018 – Coppa Italia Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di disporre l'audizione dell'arbitro e degli assistenti arbitrali per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

RECLAMO DEL MASSAGGIATORE BALDASSARRI MAURO (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.68 LND DEL 15/03/2018 (Gara: REAL VAZIA – BORGO QUINZIO del 10/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. GENS CANTALUPO 2.0 F.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.72 LND DEL 28/03/2018 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGO QUINZIO del 24/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli